



# COMUNE DI CITTIGLIO

*Provincia di Varese*

*Via Provinciale, 46 - 21033 - CITTIGLIO*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 12 Registro Deliberazioni del 04-07-2020

OGGETTO: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020**

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di luglio alle ore 10:00, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

<b>Anzani Fabrizio</b>	<b>P</b>	<b>Sartori Chiara</b>	<b>P</b>
<b>Antonini Maria Grazia</b>	<b>P</b>	<b>Frisani Fabrizio</b>	<b>A</b>
<b>Cellina Antonio</b>	<b>P</b>	<b>Paolicelli Mario</b>	<b>A</b>
<b>Galliani Giuseppe Pietro</b>	<b>P</b>	<b>Vicchio Domenico</b>	<b>A</b>
<b>Chirichiello Gerardo</b>	<b>P</b>	<b>Vaccaro Gregorio</b>	<b>A</b>
<b>Dagrada Alfredo</b>	<b>P</b>	<b>Carrasso Francesco</b>	<b>A</b>
<b>Pellecchia Giuseppe</b>	<b>P</b>		

Presenti...: 8

Assenti...: 5

Partecipa il Segretario Verde Ottavio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Anzani Fabrizio, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 12-06-2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 30/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

<b>CATEGORIA IMMOBILI</b>	<b>ALIQUOTA I.M.U. 2019</b>
Abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	Aliquota 5,5 per mille + detrazione € 200,00
Abitazione principale ad esclusione delle categorie dette di lusso (A/1, A/8, A/9)	Esenti
Pertinenze abitazione principale nella misura max di 1 per ciascuna categoria C/6 (box) - C/2 (cantina) - C/7 (tettoia), comprese quelle accatastate unitamente all'abitazione	Esenti
Ulteriori pertinenze dell'abitazione principale eccedenti il numero massimo consentito (una per categoria)	Aliquota 9 per mille
Fabbricati generici	Aliquota 9 per mille
Aree edificabili	Aliquota 9 per mille
Fabbricati produttivi => cat. D/1 e D/7	Aliquota 7,6 per mille
Restanti Fabbricati cat. D (ad esclusione dei D/10)	Aliquota 9 per mille
Fabbricati rurali strumentali	Esenti
Terreni agricoli	Esenti
Immobili concessi in comodato - (con riduzione base imponibile al 50%)	Aliquota 9 per mille

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

<b>CATEGORIA IMMOBILI</b>	<b>ALIQUOTA TASI 2019</b>
Abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	Aliquota 0,5 per mille
Abitazione principale ad esclusione delle categorie dette di lusso (A/1, A/8, A/9)	Esenti
Fabbricati produttivi => cat. D/1 e D/7	Aliquota 2,4 per mille
Restanti Fabbricati cat. D	Aliquota 0,8 per mille
Fabbricati rurali strumentali	Aliquota 0,8 per mille
Aree edificabili	Aliquota 0,8 per mille
Terreni agricoli	Esenti
Immobili concessi in comodato - (con riduzione base imponibile al 50%)	Aliquota 0,8 per mille
Tutte le altre tipologie di immobili non rientranti nelle precedenti	Aliquota 0,8 per mille

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.

CONSIDERATO CHE è volontà di questa Amministrazione mantenere inalterata la pressione fiscale e di fissare pertanto le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020 derivanti dall'accorpamento delle aliquote IMU e TASI vigenti nel 2019:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,8 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,8 per mille;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,8 per mille;
- 5) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,8 per mille.

DATO ATTO CHE i terreni agricoli situati nel territorio del Comune di Cittiglio sono esenti dall'IMU poiché il Comune è classificato come totalmente montano dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 ;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO il Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 convertito in legge n. 27 del 24/04/2020 che dispone all'art. 107 il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000 (TUEL) al 31 luglio 2020;

DATO ATTO CHE la presente deliberazione non necessita del parere del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, non avendo contenuto regolamentare;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);
- lo Statuto Comunale;

VISTI gli artt.11 e 19 dello Statuto Comunale che riguardano rispettivamente il funzionamento e le competenze del Consiglio e della Giunta Comunale

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO l'esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge degli aventi diritto:

#### DELIBERA

1) Di approvare per tutto quanto premesso e qui integralmente richiamato le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,8 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,8 per mille;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,8 per mille;
- 5) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,8 per mille.

2) Di dare atto che i terreni agricoli situati nel territorio del Comune di Cittiglio sono esenti dall'IMU poiché il Comune è classificato come totalmente montano dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 ;

3) di dare atto che le predette aliquote consentono di raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantiscono l'erogazione dei propri servizi comportando un gettito IMU per un importo pari a presunti euro 580.000,00.=, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 126.417,47.=;

4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

---

---

#### INTERVENTI

PRESENTI/VOTANTI	
FAVOREVOLI	
ASTENUTI	Delibera di Consiglio Comunale n.12 del 04-07-2020 - COMUNE DI CITTIGLIO
CONTRARI	

Il Presidente procede alla lettura dell'oggetto del quinto punto posto all'ordine del giorno: "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020", **per la cui relazione si rimanda agli interventi riportati nel verbale relativo al punto n. 4 dell'ordine del giorno;**

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 57 comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei Consiglieri non vengono trascritti a verbale in quanto l'intera seduta viene registrata da parte degli uffici con gli strumenti tecnologici a disposizione e la registrazione viene messa a disposizione dei consiglieri comunali e pubblicata sul sito internet del comune ed allegata alla presente deliberazione;
- ai sensi dell'art. 57 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale, nessuno dei Consiglieri presenti ha formulato dichiarazione di voto relativamente alla deliberazione in discussione;
- ai sensi dell'art. 57 comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale, nessuno dei Consiglieri ha fatto richiesta, di riportare integralmente gli interventi effettuati ne sono stati consegnati in forma scritta al Segretario Comunale da riportare a verbale;

Dopodiché;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 16 del 12/06/2020 avente all'oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020";

UDITI gli interventi che vengono **allegati in formato audio alla deliberazione n. 11 del 04/07/2020** ex art. 57 – comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTO l'esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto:

#### DELIBERA

DI APPROVARE la proposta n. 16 del 12/06/2020 avente all'oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020".

PRESENTI	8
FAVOREVOLI	8
ASTENUTI	==
CONTRARI	==

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Anzani Fabrizio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL Segretario

Verde Ottavio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

---